



REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIMBOLO ANPAS E DELLE SUE DECLINAZIONI REGIONALI

(Approvato dal Consiglio Nazionale del 23 giugno 2007)

Premessa

Il presente regolamento stabilisce secondo quanto previsto dall'art. 2 ultimo comma e dall'art.17 lettera g) dello statuto nazionale, nonché dall'articolo 3 del regolamento generale, le norme di utilizzo del simbolo associativo da parte delle articolazioni regionali dell'A.N.P.A.S. e delle sue Associate.

Il simbolo associativo gode della reputazione propria della lunga storia delle Pubbliche Assistenze, della qualità e dell'immagine riconosciuta a livello nazionale ed in particolare nell'ambito delle attività proprie di A.N.P.A.S. e delle Associazioni aderenti. Il simbolo associativo, oltre a identificare A.N.P.A.S. è sinonimo di volontariato, prestigio e efficienza delle attività e dei servizi messi a disposizione del territorio.

A.N.P.A.S., attraverso le norme per l'utilizzo del simbolo associativo, intende tutelare e promuovere l'immagine dell'Associazione A.N.P.A.S. e delle Associazioni aderenti.

Art. 1 A.N.P.A.S. nazionale è unica titolare del simbolo associativo e possiede su di esso tutti i diritti esclusivi previsti per legge.

Art. 2 A.N.P.A.S. concede alle Associazioni aderenti l'utilizzo del simbolo associativo, riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente regolamento, affinché le stesse lo utilizzino in abbinamento al proprio simbolo. L'utilizzo è obbligatorio sulla carta intestata, sui materiali di comunicazione da queste realizzati, sui mezzi associativi, sulle divise e sugli altri materiali prodotti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 lettera c) dello Statuto

In particolare il Consiglio Nazionale disciplina l'impiego del simbolo e di altri elementi d'immagine coordinata in determinati contesti applicativi - quali la livrea dei mezzi più comuni, le divise e altro - che devono rappresentare l'immagine unitaria del Movimento.

Il simbolo Associativo dovrà rispettare rigorosamente le specifiche indicazioni definite nell'allegate linee guida. Le modalità di applicazione del simbolo nelle sue concrete utilizzazioni sono deliberate dal Consiglio nazionale.

Art. 3 A.N.P.A.S. nazionale vigila sul corretto utilizzo del simbolo, sia direttamente che attraverso i Comitati Regionali.

Art. 4 Le Associazioni aderenti non hanno facoltà di concedere, qualunque sia il titolo, l'utilizzazione del simbolo associativo a terzi.

Art. 5 Le Associazioni aderenti ed i Comitati Regionali si impegnano a rispettare le norme e istruzioni fissate da A.N.P.AS. nazionale, relativamente all'uso e alle applicazioni del simbolo associativo di ANPAS e delle sue articolazioni regionali definite in sede nazionale.

Ogni utilizzo del simbolo associativo differente da quello stabilito nell'art. 2 dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio Nazionale

Art. 6 La Direzione Nazionale assicura i mezzi necessari per la gestione del simbolo associativo

Art. 7 L'uso del simbolo associativo è concesso alle Associazioni aderenti ed ai Comitati Regionali a titolo gratuito.

Art. 8 In caso di utilizzo non autorizzato del simbolo associativo da parte di terzi le Associazioni aderenti ne danno comunicazione al Comitato Regionale di appartenenza e ad A.N.P.AS. nazionale che provvederà direttamente ed a proprie spese alla sua tutela.

Art. 9 Le Associazioni aderenti che violano le norme per l'utilizzo del simbolo associativo sono sottoposte dal Comitato Regionale alla procedura prevista dall'art.12 Statuto Nazionale e art.14 Regolamento Generale.

Art. 10 La perdita della qualità di aderente all'Anpas obbliga l'Associazione a cessare immediatamente l'uso del simbolo associativo rimuovendolo da mezzi, carta intestata., divise e quant'altro lo riproduca.

Art. 11 Le associazioni aderenti sono tenute a rimuovere il simbolo associativo dai beni e cose, sulle quali esso applicato, in caso di loro trasferimento a terzi estranei all'ANPAS .